

DECRETO IN GAZZETTA

Esecuzioni, fissati i compensi per i professionisti delegati

Galli a pag. 33

In G.U. (e in vigore dal 10 marzo) il decreto sulle parcelle dei professionisti delegati

Esecuzioni, fissati i compensi

Da mille a 2 mila euro in base a valori d'aggiudicazione

DI GIOVANNI GALLI

Fissati i compensi per i professionisti delegati dal giudice dell'esecuzione. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni immobili sarà pari a mille euro per ciascuna delle tranche di operazioni necessarie, in caso di prezzo di aggiudicazione o valore di assegnazione pari o inferiore a 100 mila euro, salendo a 1.500 per il range 100-500 mila euro e a 2 mila oltre. Lo prevede il decreto del ministero della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, «Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile». Il provvedimento, in vigore dal 10 marzo prossimo determina, a norma degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Per esempio, quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è pari o inferiore a euro 100 mila: a) per tutte le attività comprese tra il conferimento

dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari a mille euro; b) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione, spetta un compenso pari a mille euro; c) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà, spetta un compenso pari a mille euro; d) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta, ancora, un compenso pari ad euro mille. Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%. Al professionista delegato spetta anche un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% dell'importo del compenso determinato, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In ogni caso l'ammontare complessivo

del compenso e delle spese generali liquidato non può essere superiore al 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.

Per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri, il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita è determinato sulla base dei seguenti criteri: a) per tutte le attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari a 200 euro; b) per tutte le attività svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso pari a 250 euro; c) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà, spetta un compenso pari a 200 euro; d) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione, spetta un compenso pari a 250 euro. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 25 mila ma inferiore a 40 mila euro, il compenso dei professionisti, si legge nel provvedimento del dicastero guidato da Andrea Orlando, è raddoppiato.

© Riproduzione riservata

